



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione XVI
Specializzata in materia d'impresa

Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- 1) Dott. Giuseppe Di Salvo
 - 2) Dott. Maurizio Manzi
 - 3) Dott. Aldo Ruggiero
- ha emesso la seguente

Presidente
Giudice relatore
Giudice

SENTENZA

nella causa annotata al R.G. n°42478 per l'anno 2021, trattenuta in decisione alla udienza del 07/03/2023, vertente

TRA

Marsili Roberto, Trombetta Simona ed Egross s.r.l. in liquidazione, corrente in Roma, Viale Mazzini n°131, in persona del liquidatore pro-tempore, Sig. Roberto Marsili, elettivamente domiciliati in Roma, Via Flaminia n°203, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cattivera, dal quale sono rappresentati e difesi come da procura speciale la cui copia informatica, tratta dall'originale cartaceo, viene formata digitalmente e depositata telematicamente congiuntamente alla comparsa di costituzione con nomina di nuovo difensore, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax: 06/ 78359314 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata: giovannicattivera@ordineavvocatiroma.org.

ATTORI

E

Scascitelli Silvia, elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone n°138, presso lo studio dell'Avv. Silvia Di Monaco, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Marco Pizzutelli per procura ad litem allegata, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti





CONVENUTA

indirizzi di posta elettronica certificata: avvsilvia.dimonaco@pecavvocatifrosinone.it e avvmarco.pizzutelli@pecavvocatifrosinone.it.

Oggetto: RISARCIMENTO-DANNI

All'udienza del 07.03.2023 le parti precisavano le conclusioni chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato alla Sig.ra Silvia Scascitelli il Sig. Roberto Marsili, la Sig.ra Simona Trombetta e la Egross s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, Sig. Giulio Tomassi, in qualità di soci di maggioranza, titolari del 75% del capitale della EDU 360 s.r.l., premesso che:

- la Sig.ra Silvia Scascitelli era socia ed amministratrice unica della EDU 360 s.r.l. dal 25/06/2019 e tuttora in carica, titolare della quota nominale pari al 25% del capitale sociale mentre i Sigg.ri Roberto Marsili, Simona Trombetta e la Egross s.r.l. in persona del legale rappresentante, Sig. Giulio Tomassi, erano soci di maggioranza della EDU360 s.r.l., titolari del 75% del capitale sociale;
- la Sig.ra Silvia Scascitelli era altresì proprietaria della LG Infotech s.r.l. di cui deteneva la quota nominale del 90% insieme al marito Sig. Mauro Necci, proprietario del 10% del capitale sociale ed amministratore unico della società;
- la LG Infotech s.r.l. era stata costituita dalla Sig.ra Silvia Scascitelli, insieme al marito Sig. Mauro Necci, in data 19/07/2019, subito dopo essere diventata socia amministratrice della EDU360 s.r.l., all'oscuro degli altri soci di maggioranza, odierni attori, ed in conflitto di interessi con la carica di socio amministratore rivestita nella EDU360 s.r.l.;
- l'oggetto sociale della LG Infotech s.r.l. comprendeva infatti le attività connesse ai servizi informatici e alle tecnologie dell'informatica, che erano le stesse attività svolte dalla EDU360 s.r.l. con gli stessi codici ateco e le stesse certificazioni;
- alla data di nomina della Sig.ra Silvia Scascitelli come amministratrice della EDU360 s.r.l., (25/06/2019), la gestione amministrativa e contabile della società era regolare ed in perfetto ordine, con i bilanci di esercizio regolarmente depositati e positivo;
- infatti, alla data del 30/04/2019, la EDU360 s.r.l. aveva chiuso il bilancino con un utile pari ad € 37.000,00 senza debiti fiscali, contributivi e retributivi con i dipendenti, né debiti verso i fornitori;
- la EDU360 s.r.l. era una società particolarmente attiva nel settore informatico, gestendo tutta una serie di contratti di manutenzione e consulenza con la Pubblica Amministrazione



- e con le scuole, per la realizzazione di aule didattiche e cablaggio tavoli, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di uffici amministrativi e laboratori informatici multimediali e linguistici, l'attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idrosanitari, a gas, antincendi, con tutte le relative licenze ed abilitazioni;
- la predetta attività era stata svolta dalla EDU360 s.r.l. in forza di contratto di affitto del ramo di azienda fra la Fusion Technology s.r.l. e la Robimar s.r.l., che era la precedente denominazione della EDU360 s.r.l.;
 - infatti, in ragione di tale contratto di affitto, la EDU360 s.r.l. aveva acquistato beni strumentali e contratti presso importanti istituti scolastici ed uffici pubblici del Lazio;
 - la EDU360 s.r.l. era una società fiorente e produttiva;
 - infatti, in concomitanza con la modificazione di denominazione della società (da Robimar s.r.l. a EDU360 s.r.l.), in data 07/02/2019, era stato approvato un progetto industriale molto ambizioso nel settore dei servizi informatici e con un aumento del capitale ai fini della sua attuazione;
 - erano seguiti finanziamenti soci pari ad € 120.000,00 dalla Egross s.r.l. con seguenti bonifici: bonifico del 19/02/2019 di € 40.000,00, bonifico del 27/02/2019 di € 25.000,00, bonifico del 20/03/2019 di € 15.000,00, bonifico del 09/05/2019 di € 20.000,00, bonifico del 09/05/2019 di € 20.000,00, nonché bonifico di € 5.000,00 dal socio Marsili Roberto;
 - alla data del 30 aprile 2019 la EDU360 s.r.l. vantava crediti verso clienti per € 57.828,50, denaro contante in cassa pari ad € 172,53, assegni in cassa per € 1.400,00, credito I.V.A. per € 9.851,22;
 - inoltre la EDU360 s.r.l. aveva appena acquistato diversi veicoli (veicolo Fiat Qubo targato EV266PA, autocarro Dacia SD targato FW873NW, Porsche Cayenne targata EA6462C ed altri) per far fronte alle assistenze in zona ztl; nonché aveva acquistato un cellulare aziendale per ogni dipendente;
 - a seguito del subentro della nuova socia amministratrice, Sig.ra Silvia Scascitelli, si era bloccata la intera attività aziendale ed amministrativa della EDU 360 s.r.l. a causa di gravi violazioni commesse dal nuovo amministratore;
 - I soci di maggioranza, resisi conto della gravissima situazione gestionale della società, avevano richiesto informazioni all'Amministratore Sig.ra Scascitelli nonché la documentazione contabile della stessa;
 - In riscontro della istanza la Sig.ra Scascitelli aveva risposto all'indirizzo e.mail della LG Infotech s.r.l. con una comunicazione del 07 giugno 2021 con la quale aveva giustificato la impossibilità di consegnare la documentazione richiesta a causa del covid 19 negando ogni situazione di conflitto di interessi fra la carica di amministratore della EDU360 s.r.l. e la qualità di socia proprietaria della LG Infotech s.r.l. di cui era amministratore suo marito;
 - ad ulteriore conferma dell'evidente conflitto di interessi posto in essere la stessa aveva risposto proprio dall'indirizzo di posta elettronica della LG Infotech s.r.l.; tanto a significare che la Sig.ra Scascitelli si occupava soltanto della LG Infotech s.r.l. e di aver assunto la carica di amministratrice della EDU360 s.r.l. al solo scopo di svuotarla di beni e di clienti;



- di fronte al continuo rifiuto dell'Amministratrice Scascitelli a fornire la documentazione contabile e le informazioni richieste dai soci di maggioranza questi ultimi si erano rivolti ai propri difensori onde acquisire la documentazione contabile più volte richiesta e sostituire l'Amministratrice inadempiente;
- dall'analisi della scarsa documentazione in possesso dei soci di maggioranza si erano potute rilevare alcune violazioni statutarie e normative di elevata gravità come di seguito elencate:
 - mancato deposito dei bilanci 2018,2019 e 2020;
 - mancato pagamento degli F24 relativi ad oneri fiscali, contributivi e mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti;
 - mancata consegna della documentazione contabile e di rendicontazione ai soci;
 - sottrazione dei beni di consumo e strumentali, dei contratti e dei dipendenti, con contestuale acquisizione degli stessi in favore della LG Infotech s.r.l. di proprietà della Sig.ra Silvia Scascitelli e del marito Sig. Mauro Necci;
 - concorrenza sleale e conflitto di interessi dell'Amministratrice Unica, Sig.ra Silvia Scascitelli, con sviamento della clientela a favore della società di sua proprietà LG Infotech s.r.l.; passaggi di contratti e di dipendenti;
 - sottrazione ed utilizzo dei beni mobili e strumentali della società per fini personali dell'Amministratore Sig.ra Silvia Scascitelli ed estranei alla società, utilizzo del telepass aziendale per necessità personali, vendita di beni al Sig. Mauro Necci, Amministratore della LG Infotech s.r.l., vendita di veicoli e di altri beni mobili registrati, senza alcun corrispettivo in denaro;
 - sottrazione di somme derivanti dai finanziamenti soci;
 - in particolare dallo studio della controversia in esame era emerso che non soltanto l'Amministratrice Scascitelli, in violazione dei doveri e delle responsabilità inerenti al ruolo amministrativo rivestito, non aveva provveduto al deposito degli ultimi tre bilanci societari con tutte le gravi conseguenze che ne derivavano; ma ancor più gravemente aveva costituito la LG Infotech s.r.l. subito dopo la sua nomina come amministratrice della EDU360 s.r.l. alla quale aveva poi trasferito importanti contratti e beni strumentali della società innanzi denominata;
 - al riguardo si evidenziava che l'Amministratore della LG Infotech s.r.l. era il marito della Sig.ra Silvia Scascitelli, Sig. Mauro Necci, il quale fra l'altro nel 2019 era stato anche lavoratore dipendente della EDU360 s.r.l.;
 - pertanto la Sig.ra Scascitelli, in qualità di socia amministratrice della EDU360 s.r.l., ed il dipendente Sig. Mauro Necci, in conflitto di interessi e in concorrenza sleale con la EDU360 s.r.l., avevano illegittimamente abusato del ruolo e della mansione svolta nella società per sottrarre indebitamente alla EDU360 s.r.l. contratti, dipendenti, beni strumentali e somme di denaro, destinandoli tutti alla LG Infotech s.r.l., di cui la Sig.ra Scascitelli era proprietaria del 90% ed il marito, Sig. Mauro Necci, del 10% del capitale sociale ed era amministratore unico;
 - infatti si era potuto verificare che quasi tutti i lavoratori erano stati trasferiti alle dipendenze della LG Infotech s.r.l.;



- inoltre la Sig.ra Scascitelli aveva trasferito alla LG Infotech s.r.l. anche i contratti attivi della EDU360 s.r.l. avviando quindi tutta la clientela della EDU360 s.r.l. in favore della LG Infotech s.r.l.;
- l'operazione spregiudicata dell'Amministratrice Scascitelli si era spinta fino alla sottrazione di beni di consumo e strumentali, nonché dei finanziamenti soci e delle somme a credito della EDU360 s.r.l.;
- era interessante analizzare anche il sito internet della LG Infotech s.r.l. dal quale si evinceva che in meno di un anno questa società era diventata un'azienda altamente produttiva nel settore informatico, svuotando completamente la EDU360 s.r.l.;
- ovviamente l'Amministratrice Scascitelli non aveva il tempo per dedicarsi alla EDU360 s.r.l. né di fornire le informazioni e la documentazione richiesta dai soci di maggioranza, causa covid come dalla stessa evidenziato nella e.mail del 14/04/2020; tuttavia aveva però tutto il tempo di gestire ed amministrare insieme al marito la nuova società, da essi costituita subito dopo essere diventata amministratrice della EDU360 s.r.l.;
- a seguito di tali accertamenti i soci di maggioranza avevano richiesto la convocazione urgente dell'assemblea dei soci con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare;
- anche la scrivente difesa aveva reiterato la richiesta di convocazione dell'assemblea dei soci con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, in risposta alle quali richieste dei soci di maggioranza l'Amministratrice Scascitelli aveva risposto con una convocazione di assemblea per la formalizzazione delle sue dimissioni dalla carica di Amministratrice della società;
- i difensori incaricati avevano continuato anche a richiedere la documentazione contabile della EDU360 s.r.l. rimasta tuttavia priva di riscontro;
- i soci di maggioranza avevano evidenziato la necessità di convocare l'assemblea per la discussione ed i chiarimenti richiesti dai soci in ordine alle gravi violazioni dagli stessi rilevate e contestate;
- di contro l'Amministratrice Scascitelli aveva risposto ponendo sempre al primo punto le sue dimissioni, ragion per cui la richiesta di convocazione dell'assemblea con l'ordine del giorno indicato dai soci di maggioranza era rimasto completamente disatteso dall'Amministratrice costringendo essi esponenti ad adire le vie legali;
- tanto esposto formulavano le seguenti conclusioni:
 - " in via preliminare e cautelare:
 - ordinare all'Amministratrice Silvia Scascitelli di depositare i bilanci societari degli ultimi tre anni al fine di evitare la cancellazione della EDU360 s.r.l. dal registro delle imprese;
 - in via preliminare e cautelare:
 - ordinare all'Amministratrice Scascitelli Silvia di convocare con urgenza l'assemblea dei soci per la revoca dell'amministratore e la nomina di un nuovo amministratore, al quale deve consegnare tutta la documentazione contabile della società;
 - In via principale nel merito:
 - 1) verificare ed accertare che l'Amministratrice Scascitelli Silvia si è resa responsabile di gravi inadempienze e condotte illecite attive ed omissive, in violazione delle norme codicistiche e statutarie richiamate in fatto e in diritto, e , per l'effetto, condannarla al



risarcimento in favore degli odierni attori, del danno consequenziale agli stessi causato, nella misura che risulterà accertata nel presente giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria anche a mezzo di idonea C.T.U. contabile;

- 2) verificare ed accertare, anche a mezzo di idonea C.T.U. contabile, che l'Amministratrice Scascitelli Silvia ha sottratto somme, beni strumentali e clienti alla EDU360 s.r.l., in conflitto di interesse e in concorrenza sleale, in favore della LG Infotech s.r.l. di cui è proprietaria al 90% insieme al marito Sig. Mauro Necci, ex-dipendente della EDU360 s.r.l. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura che risulterà accertata nel presente giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 3) previo accertamento del conflitto di interessi posto in essere dalla Sig.ra Scascitelli Silvia in danno della EDU360 s.r.l., con evidente abuso della sua qualità di socio amministratore della stessa ed in favore della società concorrente LG Infotech s.r.l. di cui detiene il 90% del capitale sociale, per l'effetto, dichiarare il diritto degli odierni attori soci di maggioranza titolari dei 2/3 del capitale sociale, di chiedere ed ottenere la esclusione della socia Scascitelli Silvia in forza dell'art. 25 dell'atto costitutivo;
- In via subordinata:
- 4) nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del risarcimento del danno in favore degli odierni attori, Voglia l'Ill.mo Tribunale, previo accertamento dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. e/o indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in capo alla Sig.ra Scascitelli Silvia per tutte le somme ed i beni da lei indebitamente sottratte, e, per l'effetto, condannare la Sig.ra Scascitelli Silvia alla restituzione delle somme e dei beni di cui sé appropriata indebitamente come risulterà accertata in giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria".
- Si costituiva la Sig.ra Silvia Scascitelli e con comparsa di risposta, in via preliminare, formulava l'eccezione di clausola compromissoria statutaria; nel merito evidenziava che, a causa della obiettiva impossibilità di proseguire l'attività e di amministrare la società, aveva comunicato agli altri soci la volontà di dimettersi dalla carica di Amministratrice già con raccomandata 07/09/2019; del pari vi era stata la impossibilità di reperire la documentazione amministrativo-contabile concernente il periodo anteriore all'assunzione della carica di Amministratrice da parte di essa convenuta in quanto non soltanto non vi era mai stato il passaggio di consegne, ma il consulente di fiducia nominato dal precedente Amministratore non aveva mai prestato collaborazione; inoltre il cessato Amministratore, Sig. Roberto Marsili, aveva ommesso di consegnare il progetto di bilancio 2018, che avrebbe dovuto essere sottoposto all'assemblea entro il mese di aprile del 2019 nonché il bilancio di frazione di esercizio 2019 di sua competenza (sostanzialmente coincidente con il primo semestre 2019); inoltre i provvedimenti restrittivi che avevano interessato i soci Marsili (A.U. in carica) e Trombetta avevano destato scalpore in ambito locale (avendo la EDU 360 s.r.l. la sede operativa ubicata in Anagni) e presso i clienti (in particolare gli istituti scolastici) tanto da danneggiare irrimediabilmente la credibilità e l'immagine della EDU 360 s.r.l. e da alienare la fiducia della clientela; tale vicenda aveva aggravato la già non florida situazione in cui versava la società sicchè essa convenuta si era trovata nella impossibilità di regolarizzare il DURC per mancanza di fondi, così come nella



impossibilità di pagare gli stipendi e di affrontare i costi dell'attività che si era sostanzialmente fermata (con particolare riferimento ai rapporti con le P.A. committenti); fra il mese di luglio 2019 ed il mese di settembre del 2019 erano cessati anche i rapporti di lavoro con l'intero personale in forza, eccezion fatta per il Sig. Mauro Necci, (marito separato di essa convenuta) che era restato in servizio per consentire alla società di onorare i contratti verso le P.A. committenti che avevano in precedenza pagato i corrispettivi dovuti, il cui inadempimento avrebbe potuto avere rilevanza sotto il profilo penalistico; in sostanza dunque l'attività della società era di fatto cessata sin dall'estate del 2019 allorquando erano venute meno le condizioni tali da garantire la continuità aziendale, salva la stretta protrazione dell'adempimento delle obbligazioni già contrattualmente assunte; essa convenuta aveva continuamente convocato l'assemblea dei soci al fine di ottenere l'accettazione delle dimissioni da Amministratrice e la nomina da parte dei soci del nuovo Amministratore senza che tuttavia fosse stato possibile costituire validamente l'assemblea dei soci prima di quella svoltasi in seconda convocazione con modalità telematica in data 19/10/2021 (avendo in questa assemblea i soci accettato le dimissioni di essa convenuta, non provvedendo però a nominare un nuovo Amministratore).

- La causa, all'udienza del 07 marzo 2023, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Occorre prendere atto del rilievo che gli attori, a seguito della concessione dei termini per la articolazione dei mezzi istruttori, con la prima memoria hanno rinunciato:

- alle domande connotate nelle conclusioni dell'atto di citazione come " preliminari e cautelari" e qualificate " ordine di deposito dei bilanci" e " ordine di convocazione dell'assemblea per la revoca dell'amministratore";
- alla domanda di " esclusione della socia Silvia Scascitelli ";
- alle domande gradate di riconoscimento dell'indennizzo per arricchimento senza causa e di ripetizione dell'indebito soggettivo;
- ad ogni domanda proposta nei confronti della EDU360 s.r.l..
- Tanto premesso giova osservare che l'unica domanda non rinunciata dagli attori è quella di invocazione di condanna della Sig.ra Scascitelli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali risentiti dagli istanti in qualità di soci, previo accertamento dei plurimi addebiti di mala gestio contestati alla amministratrice.
- Il richiamato capo di domanda appare improponibile in forza del disposto dell'art. 29 dello statuto vigente della EDU 360 s.r.l. che recita espressamente: " le eventuali controversie che sorgessero fra i soci e la società, anche se promosse



da amministratori e sindaci o revisori (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente, nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo fra gli arbitri nominati sulla scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale. Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo di deposito del lodo. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. Non possono formare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero".

- Orbene l'unico profilo controverso non rinunciato è da inquadrarsi nella previsione dell'art. 2476 7° comma c.c. inerente la domanda di risarcimento dei danni dei soci di maggioranza nei confronti dell'allora socia ed amministratrice, Sig.ra Scascitelli, avente ad " oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".
- Giova osservare che la domanda di risarcimento dei danni di natura contrattuale proposta dai soci di maggioranza in surrogazione della società per vulnus al patrimonio sociale risulta inibita in ragione della devoluzione delle relative controversie all'esame del Collegio Arbitrale.
- In ragione di ciò gli attori, ritenendo che la domanda di natura extracontrattuale fosse sottratta alla sussunzione nella clausola statutaria, hanno modificato la domanda(anche se la innovazione del thema decidendum non è stata indotta dal tenore delle eccezioni/deduzioni formulate dalla parte convenuta).
- Mette conto, però, considerare che anche la domanda ex art. 2395 c.c. di risarcimento dei danni proposta dai soci nei confronti dell'amministratore per- asserito- danno diretto è preclusa all'esame del Tribunale laddove- al pari del caso in esame- la richiamata disposizione di natura ordinamentale devolva agli arbitri ogni questione, purchè di natura disponibile, inerente i rapporti fra soci e società ovvero ad opera e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci(cfr. per tutte Trib. Milano 22/06/2020).
- In ragione della valutazione che molteplici profili controversi sono stati rinunciati in corso di causa e che quello espressamente non abbandonato è devoluto all'esame arbitrale appare equo porre le spese di lite- liquidate come da dispositivo- a carico degli attori, con vincolo solidale.
- Da ultimo non vi è luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite relativamente alla parte contumace, EDU 360 s.r.l..





PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'eccezione di clausola compromissoria ex art. 29 del vigente statuto sociale dichiara, con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Amministratrice, Sig.ra Silvia Scascitelli, per responsabilità gestoria, la incompetenza dell'ufficio giurisdizionale adito in favore del costituendo collegio arbitrale;
- 2) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai residui profili azionati con la domanda introduttiva del presente giudizio;
- 3) condanna gli attori, in solido fra loro, a rifondere, in favore della Sig.ra Silvia Scascitelli, le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
- 4) Dichiara non luogo a provvedere in ordine al riparto delle spese di lite nei confronti della EDU 360 s.r.l.

Così deciso il 20 Giugno 2023 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma

Il Giudice Estensore

Dott. Maurizio Manzi

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo

Arbitrato in Italia

